COMUNE DI LUNGAVILLA

PROVINCIA DI PAVIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

NR. 7 DEL 11-02-2017

OGGETTO: **CONFERMA PER L'ANNO 2017 DELLE ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF.**

L'anno duemiladiciassette addì undici del mese di Febbraio, alle ore 09:30, presso la Sala Consiliare Palazzo Municipale, previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Componente	Presente	Assente
DAPRATI ANDREA	X	
TIZZONI MARTINO	X	
GRAVELLONI VITTORIO	X	
BECCARIA CARLA	X	
BERTO MARCO	X	
COSTA MARCO	X	

Componente	Presente	Assente
BUZZESE MARIA LINDA	X	
CAMPANINI GIAN PAOLO	X	
ORLANDI PAOLA	X	
NAI OLEARI MARIA CARLA	X	
QUAGLINI PIERA		X

Numero totale **PRESENTI: 10 – ASSENTI: 1**

Partecipa alla seduta il dott. ROBERTO BARIANI, Segretario Comunale.
Il sig. ANDREA DAPRATI, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Quindi invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Proposta n° 8 del 03-01-2017

Oggetto: CONFERMA PER L'ANNO 2017 DELLE ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF.

Presentata dal Servizio: Servizio 2 - Finanziario

Allegati: 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:
· un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
· un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-*bis*, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

Atteso che, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo:
a) la possibilità, per i comuni, di deliberare aumenti dell'aliquota sino ad un massimo dello 0,4% con un incremento annuo non superiore allo 0,2%. Tale facoltà, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 a partire dal 7 giugno 2011, è stata abrogata dal decreto legge n. 138/2011 (conv. in L. n. 148/2011) con effetto dal 13 agosto 2011;
b) a seguire la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 ed in deroga al blocco degli aumenti dei tributi locali sancito dalle norme sopra richiamate, di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011);

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:
26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che

deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con delibera di natura regolamentare, può unicamente
a) variare in riduzione l'aliquota o le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF;
b) individuare una più alta soglia di esenzione a favore dei contribuenti;

Richiamata la propria deliberazione n. 16 del 16.07.2012, modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27/09/2012 con la quale sono state apportate modifiche al Regolamento relativo all'addizionale comunale all'IRPEF e alle aliquote dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. modulate in base agli scaglioni di reddito imponibile come sotto riportate con decorrenza anno 2012:
Scaglione da 0 a 15.000 euro - Aliquota (%): **0,40**
Scaglione oltre 15.000 e fino a 28.000 euro **-** Aliquota (%): **0,45**
Scaglione oltre 28.000 e fino a 55.000 euro **-** Aliquota (%): **0,50**
Scaglione oltre 55.000 e fino a 75.000 euro **-** Aliquota (%): **0,55**
Scaglione oltre 75.000 euro **-** Aliquota (%): **0,60**

Richiamata inoltre la propria deliberazione n. 10 del 16/04/2016 di conferma delle suddette aliquote per l'anno 2016;

Tenuto conto che il gettito dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2017 sulla base delle norme regolamentari sopra richiamate ammonta a € 146.000,00;

Ritenuto necessario, al fine di salvaguardarne gli equilibri e garantire la copertura delle spese correnti nonché l'attuazione dei programmi e progetti di governo, confermare per l'anno 2017 le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che:
l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
l'articolo 1, comma 454, della legge n. 232/2016, rinvia al 28 febbraio 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2017, le medesime aliquote vigenti nell'anno 2016, senza alcuna soglia di esenzione per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 360 del 28/09/1998, come segue :
Scaglione da 0 a 15.000 euro - Aliquota (%): **0,40**
Scaglione oltre 15.000 e fino a 28.000 euro - Aliquota (%): **0,45**

Scaglione oltre 28.000 e fino a 55.000 euro - Aliquota (%): **0,50**
Scaglione oltre 55.000 e fino a 75.000 euro - Aliquota (%): **0,55**
Scaglione oltre 75.000 euro - Aliquota (%): **0,60**
2. Di quantificare presuntivamente in € 146.000,00 il gettito derivante dalla applicazione delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui al precedente punto 1.
3. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del d.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva.
4. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, entro 30 giorni dall'approvazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*quinquies*, del d.L.. n. 16/2012 (conv. in Legge n. 44/2012).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione 8 allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale corredata dei pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuta meritevole di approvazione per le motivazioni espresse nella stessa;

Visto l'esito della seguente votazione legalmente espressa:

Presenti	10	
Favorevoli	7	DAPRATI ANDREA - GRAVELLONI VITTORIO - BECCARIA CARLA - BERTO MARCO - COSTA MARCO - BUZZESE MARIA LINDA - CAMPANINI GIAN PAOLO
Contrari	3	TIZZONI MARTINO - ORLANDI PAOLA - NAI OLEARI MARIA CARLA
Astenuti	0	

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta succitata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, corredata dei pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

SUCCESSIVAMENTE

Visto l'esito della seguente votazione legalmente espressa:

Presenti	10	
Favorevoli	10	DAPRATI ANDREA - GRAVELLONI VITTORIO - BECCARIA CARLA - BERTO MARCO - COSTA MARCO - BUZZESE MARIA LINDA - CAMPANINI GIAN PAOLO - TIZZONI MARTINO - ORLANDI PAOLA - NAI OLEARI MARIA CARLA
Contrari	0	
Astenuti	0	

il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Redatto, letto e sottoscritto

IL SINDACO	IL SEGRETARIO
F.to ANDREA DAPRATI	*F.to ROBERTO BARIANI*